

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler	Stefan Sandrini
Stefan Engele	
Martina Malfertheiner	Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi	Massimo Moser
Andrea Tinti	Iwan Gasser
Michael Schieder	Carla Kaufmann Souza

Rechtsanwalt - Avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte	Thomas Sandrini
Mariatheresia Obkircher	Julia Maria Graf

Circolare

numero: 008 del: 20.01.2026 autore: Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità: Entro il 9.02.2026 l'invio della dichiarazione sostitutiva per il 2025 – promemoria per il 2026

sintesi:

Per il 2025 spetta il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari su stampa (anche online) per coloro che avevano trasmesso la prenotazione entro il 31 marzo 2025. Per confermare il beneficio è obbligatorio inviare entro il 9 febbraio 2026 la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente realizzati, corredata da attestazione delle spese.

L'importo definitivo del credito utilizzabile sarà determinato con apposito decreto ministeriale (presumibilmente ad aprile 2026) e potrà essere ridotto proporzionalmente.

Per il 2026 la prenotazione degli investimenti pubblicitari è prevista dal 01.03 al 31.03.2026; il credito d'imposta ammonta al 75% dell'incremento degli investimenti rispetto all'anno precedente.

Come noto¹ era stato previsto anche per il 2025 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica / quotidiana anche "on line". La "prenotazione" in via telematica² del bonus doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2025.

Sul sito del Dipartimento del Governo per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno **richiesto** il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2025³ e l'importo teoricamente fruibile in base alle percentuali provvisorie di riparto⁴.

Ricordiamo con la presente circolare che per poter fruire del bonus pubblicità 2026 è ulteriormente necessario inviare telematicamente entro il **9 febbraio 2026 la "dichiarazione sostitutiva"** relativa agli **investimenti effettivamente realizzati**, per confermare la prenotazione.

¹ Vedasi l'ultima nostra circolare n. 28/2025 in merito

² "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"

³ Vedasi il seguente link: <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-d-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-per-l-anno-2025-elenco-dei-richiedenti/>

⁴ ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

Ricordiamo inoltre che l'ammontare del credito **effettivamente fruibile** è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (prevedibilmente l'elenco sarà pubblicato nel mese di aprile 2026).

1 Termine per l'invio della “dichiarazione sostitutiva”: 9.02.2026

I soggetti che hanno effettuato la “prenotazione” del bonus devono presentare entro il 9 febbraio 2026⁵ con una procedura web fornita dall'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"⁶, contenente i dati degli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2026 e la dichiarazione che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa. In assenza di conferma, si decade dal beneficio.

1.1 Natura dell'attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata⁷:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità⁸;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione⁹

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e che le stesse soddisfano i requisiti¹⁰;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

2 Informazioni di carattere generale sul credito d'imposta

2.1 Ammontare effettivamente spettante

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza prenotativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziare per la relativa copertura finanziaria. In tal caso è prevista la ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

2.2 Utilizzo in compensazione

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹¹, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso¹².

A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante, il bonus fiscale potrà essere utilizzato in compensazione mediante il **modello F24**¹³, presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fisconline-Entratel), con il codice tributo “**6900**”¹⁴ (anno di riferimento: anno in cui il contributo è stato concesso).

2.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come

⁵ Comunicato del Dipartimento Informazione e Editoria 8.1.2026

⁶ Vedasi il seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali>

⁷ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

⁸ di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

⁹ Vedasi anche le FAQ sul sito: <https://informazioneeditoria.gov.it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

¹⁰ di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017

¹¹ Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

¹² DPCM 90/18; in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

¹³ art. 17 del DLgs. 241/97

¹⁴ ris. Agenzia delle Entrate 41/2019

un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP¹⁵.

2.4 Cumulabilità e de minimis

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis¹⁶.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

3 Invio della documentazione al nostro Studio per la predisposizione ed invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2025 – termine 30.01.2026

Al fine di poter predisporre ed inviare nei termini di legge la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2025, preghiamo i nostri Clienti, per i quali abbiamo già effettuato la prenotazione del bonus pubblicità di inviarci entro il 30.01.2026 copia di tutte le fatture relative agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025 agevolabili.

4 Pro-memoria per il Bonus pubblicità per investimenti del 2026

4.1 Scadenze

Cogliamo l'occasione per ricordare che la **prenotazione** del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa previsti per il 2026 dovrà essere presentata nel periodo dal **01.03.2026 al 31.03.2026**. Successivamente, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2026 dovrà essere presentata prevedibilmente nel periodo dal 01.01.2027 al 31.01.2027.

4.2 Misura per il 2026


Per il 2026 il credito d'imposta spetta nella misura unica del 75% del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line¹⁷. Inoltre è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente¹⁸.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁵ FAQ 23.10.2019

¹⁶ art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019

¹⁷ art. 57-bis co. 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall'art. 25-bis del DL 17/2022

¹⁸ Vedasi la scheda dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>